

TI_GERICHTE 52.2000.15 vom 9. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.15

FR: TI_GERICHTE 52.2000.15 du 9 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.15 del 9 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione della prova notificata dal ricorrente (audizione della teste _____, responsabile amministrativa del Motel _____ e del locale notturno _____ di _____), in quanto non appare idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. I beneficiari di un permesso per lavoratori confinanti (G) possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare quotidianamente al loro domicilio nella zona di frontiera contigua (cfr. art. 23 cpv. 2 e 3 OLS). Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo di gravi lagnanze. Tale disposizione è applicabile per analogia anche al permesso per lavoratori confinanti, il quale non è esplicitamente regolato dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più salda di quella garantita da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e LLCC, consid. 3). 3. Nella fattispecie in esame, _____ dispone dal 1988 di un permesso per lavoratori confinanti. Interrogato dalla Polizia cantonale il 9 luglio 1999 in merito alla sua presenza sul territorio svizzero ed alle sue mansioni presso il Motel _____, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato: "(...) Percepisco un salario mensile di ca. fr. 1'100.- mensili lordi siccome dall'inizio 1999 lavoro unicamente al 30% a causa malattia. In precedenza il mio salario era di fr. 3'500.-. Data la mia situazione di salute non ho un orario stabilito ma come ad accordo con l'amministratrice sono in pratica in jolly che si occupa sia del Motel _____ che del locale notturno _____. Presso il citato Motel mi è stata data una camera e meglio la nr. 115 per la quale non pago alcun affitto. Siccome manca personale io sono quasi praticamente sempre presente o al Motel o nel locale notturno in caso di bisogno. Corrisponde al vero che praticamente per almeno 20 giorni al mese io resto a _____ a dormire nella camera nr. 115 ed in caso di bisogno vengo chiamato dal personale del locale notturno. Sono a conoscenza che con il permesso di lavoro per confinanti G non posso rimanere in Svizzera a dormire ma come detto io restavo a _____ lo stesso anche per il fatto che mi era di peso rientrare in Italia a _____ dopo la giornata lavorativa a seguito del mal di schiena. Questa situazione (che io mi fermo a dormire a _____) dura da almeno un anno e fatto un calcolo posso confermare che in questo ultimo anno io sono rimasto a dormire a _____ circa 200/240 notti (...)" . (verbale d'interrogatorio, pag. 1 e 2) Alla

luce di queste chiare, inequivocabili ed incontestate affermazioni, si deve dunque ammettere che lungo l'arco di un intero anno (luglio 1998-luglio 1999) l'insorgente ha ripetutamente disatteso l'obbligo di rientrare al proprio domicilio in Italia al termine del lavoro. Ne consegue che _____ si è reso effettivamente autore della ripetuta violazione degli obblighi che gli derivavano dall'art. 23 OLS. Poco importa quindi se i motivi per cui egli ha pernottato a _____ fossero dovuti all'impossibilità dell'amministratrice ad occuparsi provvisoriamente dell'esercizio pubblico o ad impedire le manovre dei "liquidatori di fatto" della società fiduciaria oppure - come dichiarato nel verbale d'interrogatorio - ai suoi problemi di salute.

4. Occorre ora verificare la legalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS prevede che nei casi di mancato adempimento di una delle condizioni poste all'atto del rilascio del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze, è possibile procedere ad una revoca del medesimo. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfini con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere.

4.2. In concreto, il ricorrente, che beneficia di permessi per confinanti sin dal 1988, ha avuto modo di interessare l'autorità penale per infrazione alla LDDS. Con decreto d'accusa 14 luglio 1999, il Procuratore Pubblico lo ha condannato a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per aver ospitato dall'ottobre 1998 al 9 luglio 1999 nella propria camera presso il Motel una cittadina colombiana entrata illegalmente in Svizzera, priva del visto d'entrata e di qualsiasi permesso di soggiorno. Va tenuto presente che in materia di polizia degli stranieri non è possibile considerare il reato commesso dall'interessato come privo di ogni consistenza. Tale modo di agire costituisce inconfutabilmente un reato di una certa gravità suscettibile di giustificare la revoca del permesso ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, in quanto qualifica il comportamento dello straniero come motivo che dà adito a gravi lagnanze (cfr. STF 7 febbraio 1995 inedita in re Z., consid. 4 seg.). Favorendo l'entrata illegale della cittadina straniera, l'insorgente ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che gli ha offerto la possibilità di lavorare. Egli rasenta la temerarietà quando minimizza il reato, adducendo che al momento dell'entrata in Svizzera dell'amica i cittadini colombiani non erano ancora sottoposti all'obbligo del visto. Egli non nega di aver favorito il soggiorno illegale della colombiana, tanto che il decreto di accusa è cresciuto in giudicato il 24 agosto 1999. Del resto, nel proprio giudizio, il dipartimento lo ha rimproverato per avere ospitato la predetta cittadina colombiana a partire dalla fine del mese di dicembre 1998. Va infine rilevato che il ricorrente non lavora nemmeno a tempo pieno in Svizzera. Egli ha infatti dichiarato di lavorare solo al 30% e di essere per il resto al beneficio di un rendita AI (v. verbale d'interrogatorio, pag. 1 e 2; ricorso ad 10 pag. 5 in alto).

4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di lavoro per confinanti ad _____. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.

5. Stante quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 2 LDDS; 23 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. Di conseguenza _____,

cittadino italiano, risiede a _____ (prov. di _____), è tenuto a cessare la propria attività lucrativa in Ticino entro l' 8 maggio 2000. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.